



Regione Umbria
Giunta Regionale

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

e p.c

Oggetto: funzioni della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CCQAP) – ruolo del geologo in seno alla Commissione

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio,
ambiente e protezione civile,
riqualificazione urbana, coordinamento
PNRR

Servizio Urbanistica, politiche della casa e
rigenerazione urbana, tutela del paesaggio

Si riscontra la nota di codesto Comune, acquisita al protocollo regionale in data 26 febbraio 2025, al numero 38511, inerente a quanto in oggetto.

La nota richiama una circolare dell'Ordine dei Geologi della Regione Umbria, protocollo 127 del 19 febbraio 2025 destinata ai sindaci dei comuni umbri, ed allegata alla comunicazione comunale, ed in particolare fa riferimento "(...) *all'ultimo capoverso [della stessa] circa l'indispensabilità e/o obbligatorietà di allegare alle istanze di autorizzazione paesaggistica la relazione geologica al fine dell'esame delle pratiche stessee da parte della Commissione Comunale per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio*". La nota comunale dissente con quanto riportato nella circolare richiamata e, argomentando, chiede un chiarimento in merito.

Si vuole evidenziare in primis che la circolare dell'Ordine dei Geologi non è stata trasmessa a questa Regione e che il suo contenuto non è stato oggetto di alcun confronto con il Servizio regionale scrivente. Appare opportuno altresì sottolineare che la Regione, con la Rete delle Professioni Tecniche e con alcuni rappresentanti dei SUAPE comunali su proposta di Anci Umbria, ha attivato dal giugno 2023 presso la sede di "Villa Umbra" un tavolo di confronto finalizzato a redimere alcune questioni sull'applicazione della normativa regionale di cui al Testo Unico del Governo del territorio (LR 1/2015) e del Regolamento attuativo (RR 2/2015), nonché su altre normative regionali incidenti anche sulla attività edilizia e urbanistica. Gli esiti di questa prima fase di confronto sono confluiti in un documento condiviso che è stato presentato e illustrato nelle giornate del 9 maggio 2024 e del 4 giugno 2024, dedicate ai responsabili dei SUAPE comunali ed ai professionisti aderenti alla RPT. Nulla di quanto rappresentato nella circolare in questione è stato mai sottoposto all'attenzione del Tavolo.

Tutto ciò detto, le competenze e le funzioni della CCQAP sono disciplinate all'articolo 112 della LR 1/2015 – *Commissione comunale per qualità architettonica e il paesaggio*

SABRINA SCARABATTOLI
REGIONE UMBRIA - GIUNTA
REGIONALE
24.03.2025 17:32:24 CET

Dirigente

Sabrina Scarabattoli

REGIONE UMBRIA
Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

Telefono: 075 504 2826
FAX:

Indirizzo email:
sscarabattoli@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

– che prescrive, al comma 1, quali interventi sono soggetti al parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione stessa ed al comma 2 quali sono gli interventi esclusi. Il comma 4 stabilisce i principi di nomina e funzionamento della Commissione, e alla lettera d) recita: *“d) i pareri sono espressi limitatamente agli aspetti compositivi e architettonici degli interventi e al loro inserimento nel contesto urbano, rurale, paesaggistico e ambientale, nonché ai fini degli articoli 28, comma 10, 31, comma 2, 32, 56, comma 12 e 128, comma 2”*.

Come giustamente evidenziato nella nota comunale, le competenze del geologo in seno alla Commissione sono definite dall'ultimo periodo della citata lettera d); infatti l'articolo 28, comma 10, l'articolo 31, comma 2 e l'articolo 32 riguardano il parere in materia di idraulica sulle previsioni del PRG-PS, del PRG-PO e sulle loro varianti; l'articolo 56, comma 12 riguarda la stessa materia relativamente ai piani attuativi, mentre l'articolo 128 interessa le funzioni di autorità idraulica competente nei casi disciplinati dal comma 2 del medesimo articolo.

Come sempre segnalato nella nota comunale, l'autorizzazione paesaggistica costituisce, ai sensi dell'articolo 146, comma 4 del D.lgs. 42/2004, *“(...) atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. (...)”*.

La documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, è dettata dal D.P.C.M. 12/12/2005, ed in particolare la RELAZIONE PAESAGGISTICA costituisce per l'Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art.146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Detta relazione contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico ovvero del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Deve, peraltro, avere specifica autonomia di indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento.

All'interno di questo documento non viene prevista la necessità di presentazione della relazione geologica, in quanto lo stesso riguarda valutazioni e procedimenti autorizzativi diversi e autonomi.

Si ricorda inoltre che la documentazione tecnico progettuale da porre a corredo della domanda di titolo edilizio è definita con DGR 304/2015 – *Atto di indirizzo per la definizione della modulistica relativa agli elaborati minimi dei progetti edilizi, alle istanze dei procedimenti edilizi e relative dichiarazioni, asseverazioni e certificazioni, di cui all'articolo 248, comma 1, lettere a), c) e d) della LR 21 gennaio 2015, n.1, nonché per la conformità del piano attuativo*.

L'allegato A di detta DGR riporta l'elenco della documentazione minima a corredo delle istanze di permesso di costruire e di segnalazione certificata di inizio attività, ed al punto XIII, viene citata la relazione geologica ed idraulica, come documento eventuale da presentare per la richiesta di titolo abilitativo. La colonna *descrizione contenuto*, del citato allegato A riporta: *relazione geologica ed idraulica anche ai fini del vincolo idrogeologico e dello smaltimento delle acque reflue non in fognatura, nonché del rispetto delle disposizioni del PAI, certificata dal tecnico abilitato*.

Gli interventi che interessano i terreni vincolati per scopi idrogeologici l'ammissibilità degli scarichi al suolo sono disciplinati all'articolo 127 della LR 1/2015 – *Certificazione in materia idrogeologica e di scarichi* – mentre l'articolo 128 della medesima norma tratta degli *Adempimenti in materia di assetto idraulico*.

Per tutto quanto sopra riportato si ritiene che le istanze di autorizzazione paesaggistica da porre all'attenzione della CCQPA non debbano essere corredate dalla presentazione della



Regione Umbria

Giunta Regionale

relazione geologica che fa parte, qualora ne ricorrano le circostanze, della documentazione da presentare per la richiesta del titolo edilizio o della comunicazione degli interventi.

PT/FL

FIRMATO DIGITALMENTE

Sabrina Scarabattoli